

Genova, Prot. vedasi segnatrice

Comunicazione n° 19

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "BERNARDO MARSANO"-GENOVA
Prot. 0002953 del 18/09/2025
V (Uscita)

Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori/tutori/esercitanti la
responsabilità genitoriale
A tutti i/le docenti e A.T.A
Alla bacheca del Registro Elettronico
al Sito web

Oggetto: Divieto assoluto di fumo in tutti i plessi e le pertinenze dell'Istituto

Per promuovere l'acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi della salute, della qualità della vita e della legalità, con la presente si ribadisce l'importanza del **rispetto del divieto di fumo nella scuola**, nonché la vigilanza da parte del personale preposto.

Il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca* (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 c 1 (Tutela della salute nelle scuole) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. **divieto di fumo**) **e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie**".

I successivi commi introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

È stabilito, dunque, il **divieto di fumo in tutti i locali di pertinenza dell'edificio scolastico, scale antincendio ed aree all'aperto compresi, anche durante l'intervallo**.

Tutti/e coloro (studenti, docenti, personale A.T.A., esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli studenti e le studentesse sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, **i/le trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00**. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione

amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13 IT, (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto di Istruzione Superiore Marsano-GENOVA), consegnando copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto.

I/le trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

I/le dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti e le studentesse che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto sostanze vietate, si procederà alla sospensione dall'attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, la Dirigente Scolastica ha individuato come responsabili preposti all'applicazione del divieto le **responsabili di plesso**. Di seguito i compiti loro assegnati:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite della segreteria didattica della scuola la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maria Orestina Onofri

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)